



CITTA' DI ASTI

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26

In data 27/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI

L'anno 2020 addì 27 del mese di Luglio alle ore 19.30 a seguito di apposita convocazione del Presidente, nella sala delle adunanze si è regolarmente riunito, in via Ordinaria, seduta pubblica in modalità telematica, il Consiglio Comunale del quale sono membri i seguenti Signori:

Nome e Cognome	Carica	Nome e Cognome	Carica
1) Maurizio Rasero	Sindaco	18) Luigi Giacomini	Consigliere
2) Giovanni Boccia	Presidente_Cons	19) Davide Giargia	Consigliere
3) Monica Amasio	Consigliere	20) Elisabetta Lombardi	Consigliere
4) Michele Anselmo	Consigliere	21) Mario Malandrone	Consigliere
5) Paolo Bassi	Consigliere	22) Angela Motta	Consigliere
6) Mauro Bosia	Consigliere	23) Angela Quaglia	Consigliere
7) Paride Candelaresi	Consigliere	24) Francesca Ragusa	Consigliere
8) Massimo Cerruti	Consigliere	25) Walter Quinto Rizzo	Consigliere
9) Iole Maria Chiorra	Consigliere	26) Giorgio Spata	Consigliere
10) Federico Cirone	Consigliere	27) Luciano Sutura Sardo	Consigliere
11) Giuseppe Dolce	Consigliere	28) Giovanni Trombetta	Consigliere
12) Piero Ferrero	Consigliere	29) Ivo Valleri	Consigliere
13) Maria Ferlisi	Consigliere	30) Francesca Varca	Consigliere
14) Gianbattista Luca Filippone	Consigliere	31) Martina Veneto	Consigliere
15) Giuseppe Francese	Consigliere	32) Pierfranco Verrua	Consigliere
16) Federico Garrone	Consigliere	33) Mario Vespa	Consigliere
17) Denis Ghiglione	Consigliere		


Presiede la seduta il Sig. Giovanni Boccia - Presidente_Cons.

Assiste alla seduta il Segretario Generale, Giuseppe Formichella.

All'inizio della trattazione del presente argomento sono assenti i consiglieri: Cirone F., Ferlisi M., Giargia D., Lombardi E., e Vespa M.

Si dà atto che i consiglieri: Amasio M., Anselmo M., Bassi P., Bosia M., Candelaresi P., Cerruti M., Chiorra I., Dolce G., Ferrero P., Filippone G., Francese G., Garrone F., Ghiglione D., Giacomini L., Malandrone M., Motta A., Quaglia A., Ragusa F., Rizzo W., Spata G., Sutura Sardo L., Trombetta G., Valleri I., Varca F., Veneto M. e Verrua P., partecipano alla seduta in video conferenza ai sensi della Disposizione del Presidente del Consiglio comunale prot.gen.n.28342 del 27/03/2020.

Presenti n. 28



OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI

Vista la proposta della Giunta Comunale in data 21/07/2020, il cui testo viene di seguito riportato:

“Premesso che:

- l'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 afferma che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
- l'articolo 1, comma 639, della legge 147/2013 ha istituito dal 1° gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della legge 147/2013 disciplinano la TARI;
- il comma 702 del medesimo articolo fa salva la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate prevista dal succitato articolo 52 del D.Lgs. 446/1997;
- l'articolo 1, comma 738, della legge 160/2019 ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, la IUC, facendo però salva la disciplina della TARI;

Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 27 aprile 2020;

Rilevato che l'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013 prevede la possibilità per i comuni di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle già previste dalla normativa ed elencate nel comma 659 del medesimo articolo;

Richiamato l'articolo 25 del vigente regolamento TARI il quale prevede una disciplina applicativa del citato comma 660 in materia di agevolazioni per i soggetti assistiti dal Comune, nell'ambito degli interventi socio assistenziali;

Ritenuto opportuno sostituire il predetto articolo 25 “Agevolazioni” con il nuovo articolo 25 “Agevolazione per soggetti in condizioni di disagio socio-economico in carico ai servizi sociali del Comune di Asti” al fine di disciplinare in maniera più puntuale la misura agevolativa in questione, consistente nell'esenzione dal pagamento del tributo per i soggetti beneficiari di contributi economici ordinari integrativi del reddito;

Tenuto conto che le minori entrate conseguenti all'agevolazione di cui sopra, prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, saranno quantificate nella delibera tariffaria e finanziate con risorse diverse dai proventi del tributo;

Rilevato che il quadro normativo di riferimento nel quale i comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare TARI ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (30 gennaio 2020)

come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come pandemia (lo scorso 11 marzo 2020);

Preso atto che:

- al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- successivamente, tenuto conto delle dimensioni del fenomeno epidemico e del potenziale interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, preso atto della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con il D.L. 6/2020, sono state adottate prime misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del virus;
- considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato, con il D.P.C.M. 9 marzo 2020, misure rafforzate di contrasto e contenimento al diffondersi del virus COVID-19, di fatto estendendo all'intero territorio nazionale le misure restrittive di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020, inizialmente riferite alla regione Lombardia e ad alcune province tra cui Asti;

Rilevato che con diversi provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, nell'intento di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è stata disposta la sospensione obbligatoria di molteplici attività che ha comportato un grave pregiudizio agli equilibri economici e finanziari delle stesse;

Preso atto del perdurare dello stato di emergenza sanitaria e il conseguente *lockdown* imposto alle attività economiche, l'Autorità di Regolazione di Energia Reti e Ambiente (ARERA) è intervenuta con la deliberazione n. 158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020 prevedendo misure urgenti a tutela delle utenze del servizio integrato di gestione dei rifiuti alla luce dell'emergenza da COVID-19;

Dato atto che la suddetta deliberazione stabilisce per l'anno 2020 un meccanismo di riduzione del prelievo sui rifiuti per le attività di utenze non domestiche, individuate mediante i codici ATECO, sottoposte a chiusura a seguito delle misure restrittive introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati;

Rilevato che, ai fini delle riduzioni applicabili alle utenze non domestiche, la deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF suddivide le attività economiche nelle seguenti fattispecie:

- a) attività sottoposte a sospensione obbligatoria e già riaperte alla data di adozione della medesima deliberazione, ovvero 5 maggio 2020 (articolo 1, punto 1.2), indicate nella tabella 1a dell'Allegato A) alla citata deliberazione;
- b) attività sottoposte a sospensione obbligatoria e non ancora riaperte alla data del 5 maggio 2020 (articolo 1, punto 1.3), indicate nella tabella 1b dell'Allegato A) alla citata deliberazione;
- c) attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente (articolo 1, punto 1.4), indicate nella tabella 2 dell'Allegato A) alla citata deliberazione;
- d) attività non soggette a sospensione obbligatoria ma che hanno chiuso la propria attività su base volontaria (articolo 2), indicate nella tabella 3 dell'Allegato A) alla citata deliberazione;

Dato atto che i fattori di correzione previsti dalla deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF comportano sinteticamente:

- per le utenze non domestiche di cui alla precedente lettera a), l'abbattimento dei coefficienti potenziali di produzione KD di cui al D.P.R. 158/1999 per la determinazione della quota variabile della tariffa in misura proporzionale ai giorni di chiusura dell'attività (riduzione obbligatoria);
- per le utenze non domestiche di cui alla precedente lettera b), l'abbattimento dei suddetti coefficienti KD in misura forfettaria del 25% (riduzione obbligatoria);
- per le utenze non domestiche di cui alla precedente lettera c), spetta all'Ente territorialmente competente (ETC) individuare i giorni di chiusura delle attività sulla base dei quali applicare i fattori di correzione ai coefficienti KD (riduzione obbligatoria);
- per le utenze non domestiche di cui alla precedente lettera d), l'ETC può riconoscere riduzioni tariffarie commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti (riduzione facoltativa);

Preso atto che con nota di approfondimento del 31 maggio 2020, l'IFEL – Fondazione ANCI ha chiarito alcuni aspetti applicativi della deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF precisando, per quanto di rilievo ai fini del presente atto, quanto segue:

- le agevolazioni minime definite dalla citata deliberazione sono determinabili attraverso il calcolo a valle della riduzione della quota variabile della tariffa di ciascuna utenza non domestica, che fornisce una misura in termini di €/mq del minor gravame da accordare a ciascuna utenza coinvolta dalle chiusure;
- questo procedimento apparentemente semplificato equivale al calcolo proposto dalla deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF, ma evita l'effetto di dover ricalcolare tutte le tariffe in equilibrio cioè assicurando automaticamente l'invarianza del gettito acquisibile;
- questa semplificazione non confligge con l'impostazione di ARERA che prospetta un calcolo sui livelli minimi e massimi dei valori KD, in quanto il Comune che ha applicato tale metodo ha già scelto nel 2019 un livello ritenuto congruo di ciascun coefficiente. Le stesse considerazioni valgono per il Comune che si appresta a deliberare il proprio schema tariffario per il 2020 scegliendo i coefficienti entro i limiti derogatori di cui al comma 652 dell'articolo 1 della legge 147/2013, attualmente in vigore. E' pertanto sufficiente riferirsi all'effettivo livello della quota variabile inclusa in ciascuna tariffa, che a sua volta riflette in modo lineare il KD effettivamente attribuito dall'Ente a ciascuna categoria;
- il Comune, come afferma anche la stessa deliberazione dell'Autorità, può definire ulteriori agevolazioni rispetto a quelle minime da riconoscere obbligatoriamente, in ragione della potestà riconosciuta dal comma 660 dell'articolo 1 della legge 147/2013;
- qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF può essere liberamente applicata dai comuni, con l'unica accortezza di comprendere, all'interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche soggette a sospensione obbligatoria previste dagli allegati alla deliberazione in esame, al fine di rispettare il minimo regolatorio imposto dalle previsioni dell'Autorità. Non esiste alcun divieto di procedere in maniera più ampia, con risorse derivanti dal bilancio dell'Ente, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà provocata dall'emergenza sanitaria da COVID-19;
- il Comune può quindi ampliare le riduzioni previste dalla deliberazione 158/2020/R/RIF, stabilire abbattimenti forfettari sia sulla quota fissa che variabile della tariffa, individuare, in caso di inerzia dell'ETC, i giorni di chiusura delle attività a cui applicare la proporzionale

riduzione in ragione anche di eventuali sospensioni disposte con ordinanza sindacale;

Ritenuto necessario modificare il vigente regolamento TARI introducendo, dopo l'articolo 25, il nuovo articolo 25-bis denominato "Misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19" al fine di prevedere, ai sensi e per gli effetti della deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF, specifiche disposizioni per il solo anno 2020 in materia di riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche che sono state oggetto di chiusura a seguito delle misure di emergenza a contrasto del contagio da COVID-19;

Ritenuto opportuno, ai fini dell'attuazione di cui sopra, prevedere limitatamente all'anno 2020 le riduzioni tariffarie COVID-19 come di seguito indicato:

- per le attività sottoposte a sospensione obbligatoria e già riaperte alla data del 5 maggio 2020 e per le attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente di cui rispettivamente alle tabelle 1a e 2 dell'allegato A) alla deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF:
 - riduzione della quota variabile della tariffa in misura proporzionale al numero dei giorni di effettiva chiusura. Detta riduzione viene maggiorata del suo 10%, quale ulteriore riduzione riconosciuta a seguito delle misure di contenimento adottate e la conseguente chiusura imposta alle attività nel periodo dell'emergenza. A titolo esemplificativo:
periodo di chiusura: n. 53 giorni
frazione calcolata in base ai giorni di chiusura: $53/365 = 0,1452$ (riduzione 14,52%)
ulteriore riduzione: 10% di 0,1452 = 0,01452 (maggiorazione 1,45%)
riduzione+maggiorazione: $14,52\% + 1,452\% = 15,97\%$ (riduzione complessiva spettante)
- per le attività sottoposte a sospensione obbligatoria e non ancora riaperte alla data del 5 maggio 2020 di cui alla tabella 1b dell'allegato A) alla deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF:
 - attività che sono state oggetto di chiusura per un periodo inferiore a 90 giorni: riduzione forfettaria del 25% della quota variabile della tariffa;
 - attività che sono state oggetto di chiusura per un periodo complessivo superiore a 90 giorni: riduzione della quota variabile della tariffa in misura proporzionale al numero dei giorni di effettiva chiusura. Detta riduzione viene maggiorata del suo 10% quale ulteriore riduzione riconosciuta a seguito delle misure restrittive adottate. Il procedimento di calcolo è il medesimo sopra descritto a titolo esemplificativo;
- per le utenze delle aree mercatali che sono state oggetto di chiusura obbligatoria a seguito delle misure restrittive, in considerazione della particolare tipologia di occupazione, si applicano le seguenti riduzioni della quota fissa e della quota variabile della tariffa:
 - riduzione forfettaria del 5% per le categorie di attività n. 16 (produttori agricoli), n. 27a (banchi di mercato ortofrutta) e n. 29 (banchi di mercato generi alimentari), indicate nell'allegato A) al regolamento TARI;
 - riduzione forfettaria del 16% per le categorie di attività n. 16 (banchi di mercato beni durevoli) e n. 27b (banchi di mercato di fiori e piante), indicate nell'allegato A) al regolamento TARI;

Ritenuto altresì opportuno prevedere che le sopraelencate riduzioni tariffarie, in linea a quanto già affermato dall'IFEL con la citata nota del 31 maggio 2020, saranno calcolate "a valle" delle tariffe

per l'anno 2020 che verranno determinate con successivo provvedimento in conformità al piano economico finanziario (PEF) di cui al comma 683 dell'articolo 1 della legge 147/2013 e nel rispetto delle procedure e dei criteri definiti da ARERA;

Atteso che il meccanismo di calcolo sopra descritto equivale alla riduzione del coefficiente potenziale di produzione KD a "monte" della tariffa proposto dalla deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF, ma evita di determinare in automatico una modifica di tutte le altre categorie di contribuenza, incluse quelle che non hanno subito danni dall'emergenza epidemiologica, e soprattutto evita di trasferire oneri ulteriori derivanti dal costo delle riduzioni a carico di tutti gli altri utenti del servizio rifiuti;

Rilevato che tale impostazione è avvalorata dalle indicazioni che si desumono dal documento per la consultazione ARERA 189/2020/R/RIF i cui contenuti sono stati rappresentati nella deliberazione 238/2020/R/RIF del 23 giugno 2020 con cui l'Autorità, nel confermare l'impianto di regole adottato con il metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF, ha introdotto per l'anno 2020 elementi di flessibilità prevedendo la facoltà per gli ETC di inserire nel PEF nuovi costi previsionali legati all'emergenza COVID-19, nonché una voce comprendente le agevolazioni concesse alle utenze non domestiche sulla base della deliberazione 158/2020/R/RIF che andrà a rettificare in diminuzione i costi da coprire con la TARI per l'anno 2020, rinviandone il finanziamento a carico delle future tariffe da applicare agli utenti nelle tre annualità successive;

Dato atto che con la sopracitata deliberazione 238/2020/R/RIF, l'Autorità ha previsto che la valorizzazione della componente di rinvio (conguaglio) alle annualità successive al 2020 può avvenire solo nel caso in cui non siano state vincolate allo scopo specifiche risorse rese disponibili nel bilancio dello Stato o in quello degli enti territoriali e l'ETC può richiedere un'anticipazione finanziaria alla Cassa Servizi Energetici e Ambientali per un importo corrispondente alla valorizzazione della componente relativa al minor gettito derivante dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche;

Preso atto della nota del 3 luglio 2020 (ns. prot. 57305 del 7 luglio 2020) con cui l'A.T.O. di Area Vasta Astigiano/Consorzio di Bacino Rifiuti dell'Astigiano (C.B.R.A.) in qualità di Ente di governo dell'Ambito Ottimale - Egato, che svolge le funzioni di ETC previste dalla deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF, comunica ai comuni soci che non ricorrono le condizioni per richiedere l'anticipazione di cui sopra e neppure l'applicazione degli elementi di flessibilità nella predisposizione dei PEF per l'anno 2020 a seguito dell'emergenza sanitaria;

Considerato che le riduzioni COVID-19 in esame previste dal Comune di Asti per le utenze non domestiche, risultando più ampie di quelle stabilite dalla deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF ne determinano l'assorbimento di queste ultime e costituiscono a tutti gli effetti adempimento delle prescrizioni della medesima deliberazione;

Ritenuto opportuno prevedere, al fine di semplificare l'adempimento tributario, che le suddette riduzioni vengano applicate d'ufficio, tramite riscontro con i documenti ed informazioni in possesso del Comune, e calcolate sulla rata di saldo del tributo dovuto per l'anno 2020 sulla base delle tariffe che saranno stabilite per l'anno di riferimento con successivo provvedimento;

Tenuto conto che le minori entrate conseguenti alle riduzioni COVID-19, previste ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013 e quantificate nella delibera tariffaria, saranno finanziate con risorse diverse dai proventi del tributo, senza gravare pertanto sulle utenze come accadrebbe inserendone il relativo costo nel PEF con rinvio a carico delle future tariffe;

Ritenuto che le modifiche ed integrazioni al vigente regolamento comunale TARI, oltre a garantire una piena aderenza all'attuale quadro normativo e regolatorio, introducono uno strumento di mitigazione dei gravi effetti economici generati dalla pandemia su numerose attività economiche presenti sul territorio comunale;

Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di adeguamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamati:

- l'articolo 53, comma 16, della legge 388/2000, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. 201/2011, secondo cui a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico; con decreto del MEF saranno stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui sopra, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'assolvimento degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi;
- l'articolo 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'articolo 106, comma 3-bis, del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni in legge

77/2020, ai sensi del quale limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui al predetto articolo 13, comma 15-ter, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre; il medesimo comma 3-bis dispone, altresì, che il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali è differito al 30 settembre 2020;

- l'articolo 138 del D.L. 34/2020 che, nell'abrogare le disposizioni speciali derogatorie per l'anno 2020 contenute nel comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 147/2013 e nel comma 4 dell'articolo 107 del D.L. 18/2020, ha ripristinato le regole ordinarie in materia di regolamento e tariffe TARI allineando i relativi termini di approvazione con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, dal dirigente del settore interessato sotto il profilo della regolarità tecnica e dal responsabile del settore economico-finanziario sotto il profilo della regolarità contabile;

Con riserva di trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei Revisori ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000;

Su proposta dell'Assessore competente;

LA GIUNTA

a voti favorevoli espressi all'unanimità, formula la seguente proposta:

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano, le modifiche al "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)" approvato con delibera del Consiglio comunale n. 11 del 27 aprile 2020, di cui all'allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale di questa deliberazione;
2. di dare atto che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell'allegato 2), anch'esso parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che le predette modifiche al citato Regolamento hanno efficacia dal 1° gennaio 2020;
4. di dare mandato al Dirigente del settore proponente per gli adempimenti di competenza ed in particolare per l'invio, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, della presente deliberazione e dell'allegato regolamento mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998."

OMISSIS

Ultimata la presentazione da parte dell'Assessore competente, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento.

OMISSIS

Rientra la consigliera Lombardi: presenti 29.

Più nessun componente il Consiglio avendo chiesto la parola, il Presidente pone ora in votazione la proposta della Giunta Comunale e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto del parere favorevole espresso da parte del Collegio dei Revisori dei Conti in data 23 luglio 2020;

con 20 voti favorevoli e l'astensione di n. 9 consiglieri (Anselmo, Bosia, Cerruti, Dolce, Malandrone, Quaglia, Spata, Sutura Sardo e Veneto), espressi in forma palese mediante appello nominale effettuato dal Presidente,

DELIBERA

di approvare in ogni sua parte e nel suo complesso la suestesa proposta della Giunta Comunale.

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.

BOCCIA GIOVANNI;1;4922524
FORMICHELLA GIUSEPPE;2;5638108



CITTA' DI ASTI

**Attestazione di avvenuta pubblicazione ed esecutività
Delibera Consiglio Com.le n. 26 del 27/07/2020**

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI

La presente deliberazione è stata regolarmente pubblicata dal 31/07/2020 al 30/08/2020.

La stessa è divenuta esecutiva in data 11/08/2020 per decorrenza del termine prescritto dall'articolo 134, comma 3, Decreto Legislativo n. 267/2000.

Asti, 1 settembre 2020

Il Segretario Generale
Giuseppe Formichella

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.

FORMICHELLA GIUSEPPE;1;5638108

**CITTA' DI ASTI****APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI****Articolo 1
(modifiche all'articolo 25)**

All'articolo 25 sono apportate le seguenti modifiche:

Versione attuale	Versione modificata
Articolo 25– Agevolazioni 1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio assistenziali, si sostituisce nel pagamento della TARI dovuta dalle utenze domestiche occupate da persone assistite economicamente dal medesimo Comune. A tal fine l'ufficio comunale competente trasmette annualmente gli elenchi dei soggetti ammessi al beneficio.	Articolo 25 – Agevolazione per soggetti in condizioni di disagio socio-economico in carico ai servizi sociali del Comune di Asti 1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio assistenziali, concede ai soggetti che beneficiano di contributi economici ordinari integrativi del reddito, così come definiti dalla deliberazione della Giunta comunale n. 406 del 1/9/2015, l'esenzione dal pagamento del tributo (riduzione del 100% della quota fissa e quota variabile della tariffa) per i locali direttamente abitati. A tal fine l'ufficio comunale competente trasmette annualmente al servizio gestione tributi gli elenchi dei soggetti ammessi al beneficio. 2. L'agevolazione di cui al presente articolo è prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013.

Articolo 2
(introduzione dell'articolo 25-bis)

Dopo l'articolo 25 è introdotto il seguente nuovo articolo 25-bis con conseguente integrazione dell'indice del regolamento:

Versione attuale	Versione modificata
<p>//</p>	<p>Articolo 25-bis – Misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19</p> <p>1. Limitatamente all'anno 2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza epidemiologica da COVID-19, alle utenze non domestiche che sono state oggetto di sospensione dell'attività per effetto delle disposizioni contenute nei decreti emanati dal governo e nei provvedimenti adottati dalle competenti autorità, si applica una riduzione della tariffa del tributo anno 2020.</p> <p>2. Per le tipologie di attività di utenze non domestiche di cui all'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020 si applicano le seguenti riduzioni:</p> <p>a) per le attività indicate nelle tabelle 1a e 2 dell'allegato A) alla predetta deliberazione 158/2020/R/RIF, sottoposte a sospensione obbligatoria: riduzione della quota variabile della tariffa in misura proporzionale al numero dei giorni di effettiva chiusura. Detta riduzione viene maggiorata del suo 10%, quale ulteriore riduzione riconosciuta a seguito delle misure di contenimento adottate e la conseguente chiusura imposta alle attività nel periodo dell'emergenza;</p> <p>b) per le attività indicate nella tabella 1b dell'allegato A) alla sopracitata deliberazione 158/2020/R/RIF,</p>

sottoposte a sospensione obbligatoria e non ancora aperte alla data di adozione della medesima deliberazione:

- attività che sono state oggetto di chiusura per un periodo inferiore a 90 giorni: riduzione forfettaria del 25% della quota variabile della tariffa;
- attività che sono state oggetto di chiusura per un periodo complessivo superiore a 90 giorni: riduzione della quota variabile della tariffa in misura proporzionale al numero dei giorni di effettiva chiusura. Detta riduzione viene maggiorata del suo 10%, quale ulteriore riduzione riconosciuta per le motivazioni sopra citate.

3. Per le utenze delle aree mercatali che sono state oggetto di chiusura obbligatoria a seguito delle misure restrittive, si applicano le seguenti riduzioni della quota fissa e della quota variabile della tariffa:

- riduzione forfettaria del 5% per le categorie di attività n. 16 (produttori agricoli), n. 27a (banchi di mercato ortofrutta) e n. 29 (banchi di mercato generi alimentari), indicate nell'allegato A) al presente regolamento;
- riduzione forfettaria del 16% per le categorie di attività n. 16 (banchi di mercato beni durevoli) e n. 27b (banchi di mercato di fiori e piante), indicate nell'allegato A) al presente regolamento.

4. Le riduzioni tariffarie di cui al presente articolo vengono applicate d'ufficio, tramite riscontro con i documenti ed informazioni in possesso del Comune, e calcolate sulla rata di saldo del tributo anno 2020, sulla base delle tariffe stabilite per l'anno di riferimento in conformità al piano economico finanziario di cui al comma 683

	<p>dell'articolo 1 della legge 147/2013 e nel rispetto delle procedure e dei criteri definiti da ARERA. In caso di incapacienza o cessazione si procederà mediante rimborso. Le predette riduzioni, in aggiunta alle altre riduzioni spettanti alle utenze non domestiche, vengono applicate in via prioritaria.</p> <p>5. Le riduzioni di cui al presente articolo sono previste ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013.</p> <p>6. L'applicazione delle agevolazioni di cui al presente articolo in quanto eccedenti a quelle previste dalla deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020 ne determinano l'assorbimento di queste ultime.</p>
--	---